



# *Tribunale di Lecce*

---

## *Rassegna degli orientamenti giurisprudenziali del Tribunale di Lecce*

Quaderno n. 2

- UFFICIO DEL MASSIMARIO -

*Raccolta degli indirizzi giurisprudenziali del Tribunale di Lecce al 30 settembre 2022 a cura dei Funzionari addetti all'Ufficio per il Processo - Massimario:*

Dott.ssa Grazia D. CRENI

Dott. Simone DE MAGGIO

Dott.ssa Marcella PERRONE

Dott. Valentino PIRELLI

## Sommario

- SETTORE PENALE -

<b>ATTI PERSECUTORI (<i>STALKING</i>)</b>	<b>6</b>
CORTE DI ASSISE DI LECCE, SENT. N. 1 DEL 25/02/2022	6
<b>DANNO AMBIENTALE</b>	<b>7</b>
TRIBUNALE DI LECCE, II SEZ., SENT. N. 255 DEL 28/01/2022	7
<b>DIVIETO DI <i>BIS IN IDEM</i></b>	<b>8</b>
TRIBUNALE DI LECCE, I SEZ., SENT. N. 1650 DEL 08.06.2022	8
TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. GIP, R.G. GIP 2071/2021 DEL 15/07/2022	9
<b>DOLO EVENTUALE</b>	<b>10</b>
CORTE DI ASSISE DI LECCE, SENT. N. 2 DEL 23/05/2022	10
<b>ESTORSIONE</b>	<b>11</b>
TRIBUNALE DI LECCE, I SEZ., SENT. N. 2547 DEL 25/10/2021	11
<b>FALSITÀ IDEOLOGICA IN ATTO PUBBLICO</b>	<b>12</b>
TRIBUNALE DI LECCE, II SEZ., SENT. N. 2941 DEL 29/11/2021	12
TRIBUNALE DI LECCE, I SEZ., SENT. N. 787 DEL 08/07/2020	14
<b>FURTO</b>	<b>15</b>
TRIBUNALE DI LECCE, II SEZ., SENT. N. 1721 DEL 14/06/2022	15
<b>INFORTUNI SUL LAVORO</b>	<b>16</b>
TRIBUNALE DI LECCE, I SEZ., SENT. N. 837 DEL 17/07/2020	16
<b>MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA</b>	<b>17</b>
TRIBUNALE DI LECCE, II SEZ., SENT. N. 531 DEL 23/02/2022	17
TRIBUNALE DI LECCE, I SEZ., SENT. N. 1883 DEL 23/06/2022	18
<b>MISURE DI PREVENZIONE – CONTROLLO GIUDIZIARIO</b>	<b>19</b>
TRIBUNALE DI LECCE, I SEZ. PEN., PROC. N. 380/20 DEL 15/02/2022	19
<b>PARTICOLARE TENUITÀ DEL FATTO</b>	<b>21</b>
TRIBUNALE DI LECCE, II SEZ., SENT. N. 1762 DEL 14/06/2022	21
<b>PATTEGGIAMENTO</b>	<b>22</b>
TRIBUNALE DI LECCE, II SEZ., SENT. N. 1138 DEL 26/04/2022	22
<b>PECULATO</b>	<b>23</b>
TRIBUNALE DI LECCE, II SEZ., SENT. N. 1597 DEL 06/06/2022	23
<b>PREMEDITAZIONE</b>	<b>24</b>
CORTE DI ASSISE DI LECCE, SENT. N. 1 DEL 25/02/2022	24
<b>RICETTAZIONE</b>	<b>25</b>
TRIBUNALE DI LECCE, II SEZ., SENT. N. 2941 DEL 29/11/2021	25
<b>TRUFFA AGGRAVATA</b>	<b>26</b>

TRIBUNALE DI LECCE, II SEZ., SENT. N. 1762 DEL 14/06/2022	26
<b>UCCISIONE DI ANIMALI</b>	<b>27</b>
TRIBUNALE DI LECCE, II SEZ., SENT. N. 825 DEL 23/03/2022	27

- SETTORE CIVILE -

<b>CONTRATTO PRELIMINARE ATIPICO A TITOLO GRATUITO</b>	<b>29</b>
TRIBUNALE DI LECCE, I SEZ., SENT. N. 2270 DEL 21/07/2022	29
<b>DANNO DA PERDITA DEL RAPPORTO PARENTALE</b>	<b>30</b>
TRIBUNALE DI LECCE, I SEZ., SENT. N. 634 DEL 04/03/2021	30
<b>DANNO TANATOLOGICO</b>	<b>31</b>
TRIBUNALE DI LECCE, I SEZ., SENT. N. 639 DEL 20/02/2018	31
<b>EFFICACIA DEL GIUDICATO PENALE</b>	<b>32</b>
TRIBUNALE DI LECCE, I SEZ., SENT. N. 743 DEL 27/02/2018	32
<b>GARANZIA PER L'EVIZIONE NELLA COMPRAVENDITA</b>	<b>33</b>
TRIBUNALE DI LECCE, I SEZ., SENT. N. 2270 DEL 21/07/2022	33
<b>GIUDIZIO DI IMPUTABILITÀ IN SEDE CIVILE</b>	<b>34</b>
TRIBUNALE DI LECCE, I SEZ., SENT. N. 743 DEL 27/02/2018	34
<b>INGIUSTIFICATO ARRICCHIMENTO</b>	<b>35</b>
TRIBUNALE DI LECCE, I SEZ. CIVILE, SENT. N. 1484 DEL 18/05/2021	35
<b>INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI</b>	<b>36</b>
TRIBUNALE DI LECCE, I SEZ., SENT. N. 639 DEL 20/02/2018	36
<b>NULLITÀ DEL CONTRATTO</b>	<b>37</b>
TRIBUNALE DI LECCE, I SEZ., SENT. N. 857 DEL 06/03/2018	37
<b>PRESTAZIONE D'OPERA PROFESSIONALE</b>	<b>38</b>
TRIBUNALE DI LECCE, I SEZ., SENT. N. 937 DEL 12/03/2018	38
<b>PROPOSIZIONE DI ECCEZIONI</b>	<b>39</b>
TRIBUNALE DI LECCE, I SEZ., SENT. N. 2020 DEL 01/07/2022	39
<b>RESPONSABILITÀ DA COSE IN CUSTODIA</b>	<b>40</b>
TRIBUNALE DI LECCE, I SEZ., SENT. N. 2008 DEL 24/05/2018	40
TRIBUNALE DI LECCE, I SEZ., SENT. N. 1394 DEL 17/06/2020	41
TRIBUNALE DI LECCE, I SEZ., SENT. N. 2331 DEL 19/08/2021	42
TRIBUNALE DI LECCE, I SEZ., SENT. N. 3049 DEL 10/11/2021	43
TRIBUNALE DI LECCE, I SEZ., SENT. N. 1700 DEL 08/06/2022	44
TRIBUNALE DI LECCE, I SEZ., SENT. N. 639 DEL 20/02/2018	45
TRIBUNALE DI LECCE, I SEZ., SENT. N. 1484 DEL 18/05/2021	46

**- SETTORE PENALE -**

**ATTI PERSECUTORI (STALKING)**

**Corte di Assise di Lecce, sent. n. 1 del 25/02/2022**

**Giudice estensore:** Dott. P. Baffa; **Pubblico Ministero:** Dott. A. Santacatterina

**Condanna ex artt. 533 – 535 c.p.p.**

**Imputato:** C.S.

REATO COMPLESSO – CRITERIO DI ASSORBIMENTO – ATTI PERSECUTORI (STALKING)  
– OMICIDIO – PREMEDITAZIONE – SUSSISTENZA

**Riferimenti normativi:** *artt. 575; 576, n. 5.1; 577, n. 3; art. 612-bis c.p.*

In materia di concorso di reati, il delitto di atti persecutori di cui all'art. 612-*bis* c.p. deve ritenersi assorbito dal delitto di omicidio di cui all'art. 575 c.p. allorquando dalle risultanze istruttorie emerga una unitarietà del fatto nell'ambito di una medesima prospettiva finalistica. *(Nel caso di specie, dall'istruttoria dibattimentale era emerso che la condotta di omicidio rappresentava l'apice e la conclusione di una pluralità di pregressi e perduranti atti vessatori, tali da cagionare un grave turbamento della persona offesa, costringendola anche a modificare le proprie abitudini di vita.)*

## DANNO AMBIENTALE

**Tribunale di Lecce, II sez., sent. n. 255 del 28/01/2022**

**Giudice estensore:** Dott.ssa M. F. Mariano; **Pubblico Ministero:** V.P.O. Dott.ssa E. V. Mignone

**Imputato:** Q.D. + 7

**Condanna ex artt. 533 - 535 c.p.p.**

OLOTURIE – DANNO AMBIENTALE – REATO DI DANNO – CONCORSO DI PERSONE NEL REATO – DOLO GENERICO – SUSSISTENZA

**Riferimenti normativi:** *art. 81 c.p.; art. 452-bis, co. 1 e 2, c.p.; art. 191, T.F.U.E. (Trattato sul funzionamento dell'U.E.)*

In materia di danno ambientale, il depauperamento di una determinata zona marina attuato mediante la incisiva eliminazione degli esemplari ivi esistenti implica esso stesso una compromissione o un deterioramento dell'ecosistema, per tale intendendosi una equilibrata interazione tra organismi (viventi e non viventi) entro un determinato ambiente biologico naturale. Ne deriva che, ai fini della configurazione del reato di cui all'art. 452-bis c.p., non assume rilievo l'eventuale reversibilità nel lungo periodo del fenomeno inquinante né il fatto che la specie animale o vegetale oggetto della condotta sia o meno individuata tra quelle in via di estinzione. Irrilevante è, altresì, la assenza di specifici divieti normativi di pesca o commercializzazione di una determinata specie; infatti, il principio comunitario di precauzione di cui all'art. 191, T.F.U.E., viene in rilievo e trova applicazione ogniqualvolta sussistano tre condizioni: l'identificazione degli effetti potenzialmente negativi sull'ambiente della condotta posta in essere; la valutazione dei dati scientifici disponibili in quel momento, senza presunzione di certezza; l'ampiezza dell'incertezza scientifica (*Nel caso di specie gli imputati avevano pescato un quantitativo così ingente di oloturie da desertificare i fondali marini nell'area, peraltro soggetta a vincoli ambientali. Dalle risultanze istruttorie emergeva che, pur essendo denominate nelle fatture commerciali quali "esca viva", esse venivano commercializzate su mercati esteri ove tale specie era particolarmente richiesta per scopi cosmetici o culinari.*)

## **DIVIETO DI *BIS IN IDEM***

**Tribunale di Lecce, I Sez., sent. n. 1650 del 08.06.2022**

**Giudice Est.:** Dott. M. Marangio Mauro; **Pubblico Ministero:** Dott.ssa F. Miglietta

**Imputato:** S. M. + altri

**Condanna ex artt. 533 e 535 c.p.**

DIVIETO DI *BIS IN IDEM* - IMPROMOVIBILITÀ DELL'AZIONE PENALE – LITISPENDENZA  
– PRESUPPOSTI – RAGIONI

**Riferimenti normativi:** *art. 172, co. 5 e art. 173 c.p.*

In tema di divieto di *bis in idem*, non può essere nuovamente promossa l'azione penale per un fatto e contro una persona per i quali un processo sia già pendente – seppur in fase o grado diversi – nella stessa sede giudiziaria e su iniziativa del medesimo ufficio del P.M.. Di talché, nel procedimento eventualmente duplicato dev'essere disposta l'archiviazione oppure, se l'azione sia stata esercitata, dev'essere rilevata con sentenza la relativa causa di improcedibilità. Le situazioni di litispendenza che importano l'impromovibilità dell'azione penale presuppongono, tuttavia, due condizioni: da un lato è necessario che uno dei due procedimenti sia stato definito con sentenza, ancorché non passata in giudicato; dall'altro, che non si versi nell'ambito dei conflitti di competenza di cui all'art. 28 c.p.p., la quale norma contempla al co. secondo “*i casi analoghi a quelli previsti dalla co. 1*”. (*Fattispecie in cui il Collegio giudicante ha escluso l'operatività del principio di diritto, espresso dalle SS.UU. nella pronuncia n. 34665 del 28/06/2005 - a mente del quale “le situazioni di litispendenza, non riconducibili nell'ambito dei conflitti di competenza di cui all'art. 28 c.p.p. devono essere risolte dichiarando nel secondo processo, pur in mancanza di una sentenza irrevocabile, l'impromovibilità dell'azione penale in applicazione della preclusione fondata sul principio generale del *ne bis in idem*, sempreché i due processi abbiano ad oggetto il medesimo fatto attribuito alla stessa persona, siano stati instaurati ad iniziativa dello stesso ufficio del pubblico ministero e siano devoluti, anche se in fasi o gradi diversi, alla cognizione di giudici della stessa sede giudiziaria” - invocato dal difensore di uno degli imputati per ottenere una pronuncia ex art. 649 c.p.p., sul presupposto per cui il suo assistito risultava imputato, per i medesimi fatti, in un parallelo procedimento instaurato presso il Tribunale di Lecce innanzi al giudice monocratico. Il Tribunale ha ritenuto che lo stesso non potesse trovare applicazione per due ordini di ragioni: in primo luogo, il principio di diritto affermato dalle SS.UU. presupponeva l'esistenza di una sentenza, pur non ancora passata in giudicato, a conclusione di uno dei due procedimenti, circostanza questa non ricorrente nel caso di specie; in secondo luogo, il Collegio ha ritenuto che nell'alveo dei conflitti di competenza analoghi a quelli previsti dall'art. 28, co. 2, c.p.p. potesse rientrare il caso del soggetto imputato per i medesimi fatti innanzi a giudici diversi, rectius in composizione diversa).*



**Tribunale di Lecce, Sez. GIP, R.G. GIP 2071/2021 del 15/07/2022**

**Giudice Est.:** Pres. Dott. Alcide Maritati; **Pubblico Ministero:** Dott.ssa Rosaria Petrolò

**Imputato:** K.M.

**Rigetto ex art. 459, co. 3, c.p.p.**

DECRETO PENALE DI CONDANNA – *NE BIS IN IDEM* SOSTANZIALE – SANZIONI  
DISCIPLINARI – NATURA PENALE – CRITERI ENGEL – EVIDENZA DELLA PROVA –  
RIGETTO – RAGIONI

**Riferimenti normativi:** L. n. 354/75; D.P.R. 230/2000; art. 6 CEDU; art. 4 prot. 7 CEDU; art. 635 c.p.

In tema di *ne bis in idem* sostanziale, occorre vagliare la natura penale delle sanzioni disciplinari onde evitare di sottoporre due volte a procedimento il soggetto colpevole di uno stesso illecito (*rectius*, fatto materiale) punibile sia in sede amministrativa, sia in sede penale. A tale scopo, secondo un'interpretazione conforme alla CEDU, soccorrono i c.d. criteri *Engel* quali la qualificazione giuridica della misura in causa nel diritto nazionale, la natura della stessa nonché natura e grado di severità della “sanzione”; accertamento che deve essere eseguito prima di dar corso alla fase sanzionatoria penale. (*Nel caso di specie, il GIP ha rigettato la richiesta di emissione di decreto penale di condanna avanzata dal PM nei confronti dell'imputato, detenuto all'interno di istituto penitenziario, per il delitto di danneggiamento, in quanto non motivata in ordine alla prova della doverosa attivazione del procedimento disciplinare volto ad irrogare la relativa sanzione, meritando, invece, tale profilo di essere approfondito per poter verificare la natura della sanzione disciplinare al fine di scongiurare il pericolo di bis in idem*).

## **DOLO EVENTUALE**

**Corte di assise di Lecce, sent. n. 2 del 23/05/2022**

**Giudice estensore:** Dott.ssa F. Mariano; **Pubblico Ministero:** Dott.ssa C. Ruggiero

**Imputato:** R.G.

**Condanna ex artt. 533 – 535 c.p.p.**

OMICIDIO COMMESSO CON ARMA DA FUOCO – ELEMENTO SOGGETTIVO – DOLO (in genere) – DOLO EVENTUALE – ELEMENTI SINTOMATICI – DISTINZIONE – ACCERTAMENTO – SUSSISTENZA

**Riferimenti normativi:** *artt. 43 e 575 c.p.; artt. 2, 4 e 7, legge n. 895/1967*

In materia di dolo eventuale, al fine di individuare l'elemento psicologico che connota la condotta dell'agente, è necessario ricorrere a indicatori reali quali: la condotta che caratterizza l'illecito, la lontananza dalla condotta standard; la personalità, la storia e le precedenti esperienze del reo, la durata e la ripetizione della condotta, il movente (quale potenziale rivelatore dell'elemento psicologico), la condotta tenuta dal reo successivamente all'evento, le conseguenze del fatto sul soggetto agente ed il contesto illecito o lecito in cui avviene l'episodio criminoso. Si deve, altresì, prendere in esame la probabilità di verificazione dell'evento, in un'ottica del tutto soggettiva, nel senso che essa non deve essere valutata come prevedibilità in astratto ma come vista con gli occhi del soggetto agente, prima che l'evento stesso si verifichi. Ne consegue che, l'elemento psicologico del dolo eventuale sussiste ogniqualvolta l'agente non si sarebbe in alcun modo trattenuto dalla condotta illecita neppure se avesse avuto certezza della sicura verificazione dell'evento dannoso. *(Nel caso di specie, il reo, appassionato di armi con le quali si diletta a sparare liberamente in campo aperto in violazione di qualsiasi elementare regola di prudenza e con condotta reiterata nel tempo, colpiva il pastore – suo dipendente – attento a pascolare il gregge al di là del muro di cinta della proprietà).*

## ESTORSIONE

**Tribunale di Lecce, I Sez., sent. n. 2547 del 25/10/2021**

**Giudice Est.:** Dott.ssa G. Piazzalunga; **Pubblico Ministero:** Dott.ssa M. Vallefucio

**Imputato:** G.S. +1

**Assoluzione ex art. 530, co. 2, c.p.p.**

1. ESTORSIONE – CONCORSO – ACCUSE DELLA PERSONA OFFESA – IMPRECISIONI TECNICO-GIURIDICHE – LICENZIAMENTO – MINACCIA DEL MALE INGIUSTO – INSUSSISTENZA – RAGIONI

**Riferimenti normativi:** artt. 110 e 629 c.p.

Non costituisce prova certa della commissione del reato di estorsione quella che si fondi esclusivamente su accuse imprecise, generiche e poco circostanziate della persona offesa. *(Nel caso di specie, il giudice ha assolto gli imputati, datori di lavoro della persona offesa, in quanto il proproalato della stessa non consentiva di ritenere provata la minaccia del licenziamento, male ingiusto ex art. 629 c.p.: difatti, la richiesta alla lavoratrice di recupero delle ore di permesso di cui alla L. n. 104/1992 non costituisce eventualità del tutto irragionevole in quanto la concessione dei medesimi potrebbe pur sempre arrecare disagio organizzativo all'azienda. In ogni caso, il giudice ha ritenuto che il fatto che i datori si fossero avvalsi di altri soggetti, responsabili di taluni dei punti vendita dell'azienda, abbia contribuito a rendere le condotte ancor più dubbie dal punto di vista penale.)*

**Condanna ex artt. 533, 535 e 538 c.p.**

2. ESTORSIONE – CONCORSO – PROVA INDIZIARIA – CONDOTTE RICATTATORIE – SOTTOSCRIZIONE VERBALE DI ACCORDO SINDACALE – RESTITUZIONE DEL TFR – SUSSISTENZA – RAGIONI

**Riferimenti normativi:** artt. 110 e 629 c.p.

Costituiscono prova critico-indiziaria della commissione del reato di estorsione le dichiarazioni della persona offesa e le trascrizioni delle telefonate intercorse tra questa e gli imputati da cui emergono le condotte ricattatorie degli stessi e, nello specifico, lo sfruttamento della situazione di bisogno mediante imposizione di condizioni lavorative contrarie alle leggi di riferimento. *(Nel caso di specie, globalmente considerando gli elementi oggettivi emersi dal quadro probatorio, il giudice ha considerato minaccia "larvata" di licenziamento della dipendente l'aver gli imputati illecitamente subordinato alla sottoscrizione di un non condiviso verbale di accordo sindacale nonché alla restituzione del TFR in contanti la continuazione del rapporto lavorativo – "in nero" – con la dipendente.)*

## FALSITÀ IDEOLOGICA IN ATTO PUBBLICO

**Tribunale di Lecce, II sez., sent. n. 2941 del 29/11/2021**

**Giudice Estensore:** Dott.ssa B. M. Todaro; **Pubblico Ministero:** Dott. M. Carducci

**Imputato:** N.A. + 1

**Condanna ex artt. 533 e 535 c.p.p.**

### 1. FALSITÀ IDEOLOGICA IN ATTO PUBBLICO – INAVLIDITÀ CIVILE – VERBALI DI ACCERTAMENTO E/O REVISIONE – NATURA GIURIDICA – RILEVANZA DELLA VALENZA PROBATORIA INTERNA

**Riferimenti normativi:** artt. 48, 110 e 479, commi 1 e 2, c.p.

In materia di falso ideologico in atto pubblico, va riconosciuta la natura di “atto pubblico” non solo agli atti a valenza probatoria esterna, ma anche a quelli a valenza procedimentale c.d. interna, tra i quali possono farsi rientrare i verbali di accertamento dello stato di invalidità civile o di revisione dello stesso, sia allorquando essi vengano in rilievo quali contributi di conoscenza o di valutazione, sia come presupposti indefettibili di momenti procedurali successivi. *(Nel caso di specie, il giudice ha condannato un falso invalido per il delitto di cui agli artt. 48, 479, co. 1 e 2, c.p. accusato di aver conseguito erogazioni pubbliche ai danni dell’INPS – nella specie pensione di invalidità ed indennità di accompagnamento – mediante artifici e raggiri consistiti nella simulazione di patologie motorie e neurologiche inesistenti tali da aver ver determinato la redazione di verbali di accertamento dello stato di invalidità e di revisione dello stesso ideologicamente falsi in quanto attestanti la sussistenza di un grado totalitario di inabilità in realtà insussistente.)*

### 2. FALSITÀ IDEOLOGICA IN ATTO PUBBLICO – INVALIDITÀ CIVILE – VERBALI DI ACCERTAMENTO E/O REVISIONE – NATURA FIDEFACENTE DELL’ATTO – PRESUPPOSTI – SUSSISTENZA – RAGIONI

**Riferimenti normativi:** artt. 48, 110 e 479, commi 1 e 2, c.p.

In materia di falso ideologico in atto pubblico, per riconoscere la natura fidefacente dell’atto è necessario, per un verso, che lo stesso provenga da un pubblico ufficiale autorizzato dalla legge, da regolamenti o dall’ordinamento interno della p.a. ad attribuire all’atto pubblica fede e, per l’altro, che la fede privilegiata investa le attestazioni del documento su quanto fatto o rilevato dal p.u. oppure su quanto avvenuto in sua presenza. Rientrano in tale categoria i verbali di accertamento dello stato di invalidità civile o di revisione dello stesso redatti dalla Commissione medica incaricata all’accertamento *de quo*. Ne discende, pertanto, che ricorre il delitto di cui agli artt. 48 e 479 co. 1 e 2 c.p. quando l’accertamento di invalidità civile, di cui l’atto è pubblico è destinato a provare la verità, proviene dal pubblico ufficiale, autore immediato, in seguito ad errore determinato dall’inganno del terzo quale autore mediato *(Nel caso di specie, il giudice ha condannato un falso invalido accusato di aver conseguito erogazioni pubbliche ai danni dell’INPS – nella specie pensione di invalidità ed indennità di accompagnamento – mediante artifici e raggiri consistiti nella simulazione di patologie motorie e neurologiche inesistenti nonché di aver determinato la redazione di verbali di accertamento dello stato di invalidità e di revisione dello stesso ideologicamente falsi in quanto attestanti la sussistenza di un grado totalitario di inabilità in realtà insussistente.)*



## **FOGLIO DI VIA OBBLIGATORIO**

**Tribunale di Lecce, I Sez., sent. n. 787 del 08/07/2020**

**Giudice Est.:** Dott.ssa E. Coppola; **Pubblico Ministero:** Dott. D. Passaro

**Imputato:** O.F. + 1

**Condanna ex artt. 533 e 535 c.p.p.**

FOGLIO DI VIA OBBLIGATORIO – PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO – SINDACATO DEL GIUDICE PENALE – LIMITI – ONERE DI MOTIVAZIONE DEL QUESTORE.

**Riferimenti normativi:** *artt. 2 e 76, co. 3, D. Lgs. n. 159/2011; artt. 4 e 5, all. E, L. n. 2248/1865.*

In tema di sindacato del giudice penale sul foglio di via emesso dal Questore, fermo restando il potere di annullamento proprio del giudice amministrativo, è consentito al primo il vaglio della misura di prevenzione al solo fine di accertare l'assolvimento dell'onere di motivazione da parte dell'autorità amministrativa in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge e non, invece, un autonomo giudizio sugli stessi, specificatamente sulla pericolosità del destinatario. *(Nel caso di specie, il giudice penale ha ritenuto sussistente la responsabilità degli imputati in ordine al reato loro contestato in quanto i provvedimenti del Questore da cui gli stessi erano stati attinti, oltre a contenere i prescritti ordini di rientro nel comune di residenza e di allontanamento dai comuni interessati – Melendugno e Lecce – erano puntualmente motivati con riferimento ai fatti loro addebitati secondo le molteplici denunce da essi ricevute.)*

**Precedenti conformi:** Trib. Lecce, I sez. pen., n. 1015 del 06.04.2022, Giudice est. Dott.ssa E. Coppola;  
Trib. Lecce, I sez. pen., n. 983 del 06.04.2022, Giudice est. Dott.ssa E. Coppola;  
Trib. Lecce, I sez. pen., n. 1340 del 11.05.2022, Giudice est. Dott.ssa E. Coppola;  
Trib. Lecce, I sez. pen., n. 3026 del 03.12.2021, Giudice est. Dott.ssa G. Piazzalunga.

## FURTO

**Tribunale di Lecce, II sez., sent. n. 1721 del 14/06/2022**

**Giudice Estensore:** Pres. Dott. P. Baffa; **Pubblico Ministero:** V.P.O.: Dott.ssa M. Fanuli

**Imputato:** E.M.

**Condanna ex artt. 533 e 535 c.p.p.**

1. FURTO – LEGITTIMAZIONE A PROPORRE QUERELA – TITOLARE DI UNA LAVANDERIA SELF-SERVICE – DETENZIONE QUALIFICATA DELLA RES – SUSSISTENZA – RAGIONI

**Riferimenti normativi:** artt. 624 e 625, n. 7, c.p.

In tema di furto, deve ritenersi sussistente la legittimazione a proporre querela in capo al titolare di una lavanderia *self-service*, quale persona offesa del reato, potendo egli considerarsi detentore qualificato nonché custode dei beni presenti all'interno dell'esercizio. Il bene giuridico protetto dal reato di furto è, infatti, costituito non solo dalla proprietà e dai diritti reali e personali di godimento, ma anche dal possesso, corrispondente ad un'autonoma relazione di fatto con la cosa che implica il potere di utilizzarla, di gestirla o di disporne. *(Nella fattispecie, il giudice ha ritenuto sussistente la legittimazione a proporre querela – benché trattavasi di furto aggravato e come tale procedibile d'ufficio – in capo alla titolare di una lavanderia, all'interno della quale l'imputato aveva sottratto vari indumenti appartenenti alla clientela.)*

2. FURTO – ESPOSIZIONE ALLA PUBBLICA FEDE – IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA SENZA MONITORAGGIO – AGGRAVANTE – SUSSISTENZA – RAGIONI

**Riferimenti normativi:** artt. 624 e 625, n. 7, c.p.

In tema di furto, è ravvisabile l'aggravante dell'esposizione del bene alla pubblica fede quando la presenza *in loco* di un impianto di videosorveglianza non consenta di impedire tempestivamente la condotta sottrattiva, ma solo di identificare *ex post* il responsabile, essendo tale sistema sprovvisto di un costante monitoraggio. *(Nel caso di specie, è stata riconosciuta l'aggravante di cui all'art. 625, co. 2, n. 7 c.p. in quanto il sistema di videosorveglianza installato nel locale-lavanderia aveva consentito solo l'identificazione successiva dell'imputato e non anche di bloccare per tempo l'azione delittuosa non essendo sottoposto a monitoraggio continuativo.)*

## INFORTUNI SUL LAVORO

**Tribunale di Lecce, I Sez., sent. n. 837 del 17/07/2020**

**Giudice Est.:** Dott.ssa G. Piazzalunga; **Pubblico Ministero:** V.P.O.: Dott.ssa G. Vitale

**Imputato:** E.S.

**Condanna ex artt. 533, 535 e 538 c.p.**

INFORTUNI SUL LAVORO – APPALTATORE – REQUISITI PROFESSIONALI – COMMITTENTE CD. NON QUALIFICATO – *CULPA IN ELIGENDO* – PERICOLO – EVIDENZA DEL PERICOLO – POSIZIONE DI GARANZIA – PREVEDIBILITÀ – RESPONSABILITÀ – SUSSISTENZA – RAGIONI

**Riferimenti normativi:** art. 590, co. 3, c.p.; D. Lgs. n. 494/1996; D. Lgs. n. 81/2008.

In tema di infortuni sul lavoro, deve ritenersi penalmente responsabile anche il committente quando lo stesso si avvalga dell'opera di soggetti non dotati di idonea struttura organizzativa imprenditoriale, da cui derivi una situazione di oggettiva pericolosità. Infatti, ove possa effettivamente governare la fonte di pericolo, il committente cd. *non qualificato* – figura normata dal D. Lgs. n. 494/1996, in attuazione della direttiva 92/57/CE – risulta titolare di una posizione di garanzia nei confronti dei lavoratori in parte analoga a quella del datore di lavoro, sia nella scelta della manodopera (ed i requisiti professionali devono essere preventivamente e debitamente valutati in relazione ai lavori da svolgere), sia sotto il profilo delle effettive condizioni di sicurezza del cantiere (soprattutto quando il cantiere temporaneo o mobile versi in condizioni di precarietà e instabilità immediatamente percepibili). *(Nel caso di specie, l'appaltatore, che non era un operaio nel settore edile – circostanza nota al committente –, aveva portato con sé un trabattello che non si era dimostrato insufficiente a raggiungere l'altezza di 5 metri del muro da intonacare. Da qui, l'improvvisazione di un'impalcatura realizzata con assi di legno, inchiodate ai muri tramite comuni chiodi e piccoli sostegni verticali, sempre di legno, al fine di ottenere piani di appoggio sospesi. Donde la caduta delle persone offese. Sulla scorta di ciò, dunque, il giudice ha ravvisato la responsabilità penale in capo all'imputato per il reato di lesioni personali colpose ex art. 590, co. 3, c.p., sia per culpa in eligendo, sia per non aver impedito lo svolgimento dei lavori nonostante l'assoluta prevedibilità della concretizzazione del rischio.)*



## **MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA**

**Tribunale di Lecce, II Sez., sent. n. 531 del 23/02/2022**

**Giudice Est.:** Dott.ssa M. F. Mariano; **Pubblico Ministero:** V.P.O.: Dott.ssa Daniela Passaro

**Imputato:** E.A.N.

**Condanna ex artt. 533 e 535 c.p.p.**

MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA – STRANIERO – CREDO RELIGIOSO – CAUSA DI GIUSTIFICAZIONE – ESCLUSIONE – RAGIONI.

**Riferimenti normativi:** *art. 572, commi 1 e 2, c.p.*

Integra il reato di maltrattamenti in famiglia la condotta dello straniero consistente in continue vessazioni, reiterate nel tempo e con nesso di abitudine, tali da provocare uno stato di sofferenza nei confronti della vittima, non potendo il reo invocare quale causa di giustificazione del fatto tipico il proprio credo religioso, a cagione del quale lo stesso rivendichi particolari potestà in qualità di capo del proprio nucleo familiare. Ciò in quanto l'agente, avendo scelto di vivere in Italia, è tenuto a conformarsi ai valori propri dell'ordinamento giuridico italiano, ove assume piena centralità il rispetto della persona umana ai sensi dell'art. 3 Cost., a nulla rilevando, pertanto, differenze culturali o religiose per scriminare comportamenti incompatibili con il diritto nazionale. Ne discende che costituisce maltrattamento anche l'imposizione del velo islamico ad una sposa nata e cresciuta in un Paese democratico quale l'Italia. *(Nel caso di specie, il giudice ha ritenuto l'imputato responsabile del delitto di cui all'art. 572 c.p. per aver maltrattato, in maniera periodica e continuativa, la moglie convivente, ponendo in essere condotte vessatorie, aggressive e violente, lesive dell'integrità psichico-fisica della donna, tra cui si annoverano violenze fisiche, ingiurie e imposizione del velo islamico).*

**Tribunale di Lecce, I Sez., sent. n. 1883 del 23/06/2022**

**Giudice Est.: Dott. M. Marangio Mauro; Pubblico Ministero: V.P.O. Dott.ssa M. A. Pasquino**

**Imputato: C.M.**

**Condanna ex artt. 533 e 535 c.p.p.**

**1. MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA – NOZIONE – REATO ABITUALE – ELEMENTO OGGETTIVO – ELEMENTO SOGGETTIVO – AGGRAVANTI – SUSSISTENZA**

**Riferimenti normativi:** *artt. 94 e 572 c.p.*

In tema di maltrattamenti in famiglia, nella nozione di “maltrattamento” *ex art. 572 c.p.* rientra ogni atto, delittuoso o meno, che risulti abitualmente lesivo dell’integrità fisica e morale del soggetto passivo, sì da rendere dolorose le relazioni familiari. Dal punto di vista oggettivo, le condotte non includono soltanto le percosse, le lesioni, le ingiurie, le minacce, le privazioni imposte alla vittima, ma ogni atto indicativo di una sopraffazione sistematica che causi avvilitamento e sofferenze morali. Le azioni devono ritenersi vieppiù aggravate, tra l’altro, al ricorrere della circostanza *ex art. 94 c.p.* ove, appunto, l’imputato le abbia poste in essere sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Quanto all’elemento soggettivo, poi, è sufficiente che nell’agente vi siano coscienza e volontà di commettere i fatti in modo continuativo e abituale, aldilà di ogni eventuale altra finalità. *(Nel caso di specie, relativamente all’elemento soggettivo, il giudice non ha giudicato significativa la circostanza che tra imputato e persona offesa – rispettivamente fratello, soggetto tossicodipendente, e sorella – vi fosse un legame caratterizzato da preesistente litigiosità e spiccata conflittualità, ritenendo, all’opposto, che neppure in una situazione di tal fatta potessero essere giustificate prevaricazioni e intimidazioni continuative).*

**2. CONCORSO MATERIALE DI REATI – MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA – VIOLENZA PRIVATA – TENTATIVO – MINACCIA – ASSORBIMENTO – SUSSISTENZA**

**Riferimenti normativi:** *artt. 56, 572, 610 e 612 c.p.*

Il delitto di maltrattamenti in famiglia concorre con quello di violenza privata *ex art. 610 c.p.* se la minaccia (assorbita, nel caso di specie, nella violenza) è connotata da una chiara autonomia, sotto il profilo della volizione criminale, rispetto alla serialità delle vessazioni in cui si è sostanziato il presupposto del reato *ex art. 572 c.p.*, distaccandosene ed acquisendo una specifica rilevanza delittuosa. Del resto, gli elementi soggettivi richiesti ai fini dell’integrazione dei due reati sono differenti, essendo sufficiente il dolo generico per i maltrattamenti e necessitando, per contro, il dolo specifico nel delitto di violenza privata. *(Nel caso di specie, il giudice, evidenziando il tentativo dell’imputato di usare violenza nei confronti della sorella al fine di costringerla, attraverso il suo silenzio sui pregressi comportamenti tenuti, a ritirare la denuncia rispetto ai maltrattamenti in famiglia, ha ritenuto che i due reati potessero materialmente concorrere).*

## **MISURE DI PREVENZIONE – CONTROLLO GIUDIZIARIO**

**Tribunale di Lecce, I sez. pen., proc. n. 380/20 del 15/02/2022**

**Giudice Estensore:** Dott.ssa G. Piazzalunga; **Pubblico Ministero:** Cataldi

**Azienda:** I.

**Accoglimento istanza ex art. 34-bis D. Lgs. n. 159/11**

### 1. MISURE DI PREVENZIONE – CONTROLLO GIUDIZIARIO DELL’AZIENDA – PRESUPPOSTI – APPLICABILITÀ – RAGIONI

**Riferimenti normativi:** *art. 34-bis, D. Lgs. n. 159/2011*

Il controllo giudiziario di cui all’art. 34-bis D. Lgs. n. 159/11 può essere disposto anche su richiesta dell’azienda interessata quando questa risulti destinataria di un’interdittiva antimafia al ricorrere di due presupposti: a) che l’agevolazione mafiosa sia di natura “non occasionale”; b) che avverso l’interdittiva sia stato proposto ricorso al T.A.R.. Non è, invece, richiesto, a differenza della più deflagrante amministrazione giudiziaria ex art. 34 D. Lgs. n. 159/11, il c.d. “requisito negativo”, ossia l’assenza dei presupposti per l’applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali e ciò in ragione del minore grado di pervasività dell’infiltrazione criminale richiesto per l’accesso all’istituto *de quo*. Deve ritenersi, infatti, implicito nell’accertamento dell’occasionalità dell’agevolazione verso gli ambienti criminali che la società non possa costituire l’oggetto di una misura ablativa in quanto espressione della pericolosità sociale dei suoi titolari. *(Nella fattispecie, il giudice ha disposto il controllo giudiziario ex art. 34-bis D. Lgs. n. 159/11 nei confronti di una società che era risultata destinataria di una interdittiva antimafia a causa di una serie di riscontrate anomalie organizzative, gestionali e operative, nonché del coinvolgimento dei suoi amministratori in fatti di rilievo penale e della presenza, tra i dipendenti della società stessa, di personale appartenente ad associazioni mafiose. In particolare, valorizzando in senso positivo il mutamento della titolarità dell’intero capitale sociale e, soprattutto, il cambio di persone ai vertici dell’azienda, ha ritenuto sussistenti i presupposti per applicare la meno invasiva misura del controllo giudiziario, proprio in ragione del percorso di recupero intrapreso e, dunque, della volontà della stessa di affrancarsi dalle vicende del passato.)*

### 2. MISURE DI PREVENZIONE – AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA E CONTROLLO GIUDIZIARIO – DIFFERENZA – PRESUPPOSTI – RAGIONI

**Riferimenti normativi:** *art. 34, D. Lgs. n. 159/11*

In tema di misure di prevenzione da applicarsi alle aziende contaminate da condizionamenti di stampo mafioso, il D. Lgs. n. 159/11 (c.d. “Codice Antimafia”) prevede un sistema gradato di interventi, che va da strumenti di carattere ablatorio (art. 24 ss.) a quelli volti al recupero dell’impresa e, pertanto, finalizzati a favorire una sana concorrenza, quali l’amministrazione giudiziaria (art. 34) e il controllo giudiziario (art. 34-bis). Nell’ambito dei secondi, la differenza tra i due istituti va individuata nella occasionalità o meno del fenomeno di infiltrazione mafiosa. Infatti, mentre la prima misura risulta maggiormente invasiva e limitativa, in quanto trasferisce l’intera gestione della società ad un soggetto scelto dal Tribunale, correlandosi ad una situazione di pericolo di infiltrazione criminale stabile e strutturato, la seconda, invece,

è più blanda e consente – in un’ottica di recupero sul mercato della realtà imprenditoriale – di affiancare al *management* della società una figura, scelta dal giudice, con funzione di controllo e di rendicontazione. Al fine di comprendere se sussista l’occasionalità o meno della agevolazione di ambienti criminali, la valutazione da parte del giudice della prevenzione della possibilità di accedere al più favorevole istituto di cui all’art. 34-*bis* deve svolgersi secondo un giudizio di tipo prognostico, muovendo cioè non solo dagli elementi di fatto in suo possesso, ma anche soffermandosi sulle prospettive future di affrancamento dalle situazioni di inquinamento rilevate (ad es. valutando il percorso emendativo intrapreso dalla società). *(Fattispecie in cui il Tribunale ha disposto il controllo giudiziario ex art. 34-bis D. Lgs. 159/11, in luogo dell’amministrazione giudiziaria chiesta dal pubblico ministero, nei confronti di una società che era stata attinta da interdittiva antimafia a causa di una serie di riscontrate anomalie organizzative, gestionali e operative, nonché del coinvolgimento dei suoi amministratori in fatti di rilievo penale e della presenza, tra i dipendenti della società stessa, di personale appartenente ad associazioni mafiose. Il giudice, valutando positivamente il mutamento della titolarità dell’intero capitale sociale dell’azienda e, soprattutto, il cambio di persone ai vertici della medesima, ha ritenuto sussistenti i presupposti per l’applicabilità del controllo giudiziario).*

**PARTICOLARE TENUITÀ DEL FATTO**

**Tribunale di Lecce, II Sez., sent. n. 1762 del 14/06/2022**

**Giudice Est.:** Dott.ssa B. M. Todaro; **Pubblico Ministero:** V.P.O. Dott.ssa M. Ligorio

**Imputato:** M.L.+ 1

**Non doversi procedere ex art. 131 bis c.p.**

LESIONI PERSONALI – MINACCE – GRAVITÀ DELLA MINACCIA – CONTINUAZIONE –  
PARTICOLARE TENUITÀ DEL FATTO – SUSSISTENZA – RAGIONI

**Riferimenti normativi:** *artt. 81, 582, 612, co. 2, c.p.*

In tema di continuazione tra lesioni personali e minacce aggravate, la gravità della minaccia deve essere esclusa se, nonostante l'evocazione della morte, tenuto conto del contesto litigioso in cui è inserita e della genericità dell'espressione utilizzata, risulta insuscettibile di determinare nella persona offesa un reale timore per la sua vita. Inoltre, il vincolo della continuazione non osta al riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto *ex art. 131-bis c.p.* se la lesione è lieve e la minaccia generica in quanto, per un verso, tale istituto non si identifica automaticamente con l'abitudine nel reato e, per altro verso, non comporta necessariamente la commissione di reati della stessa indole. *(Nel caso di specie, il giudice ha ritenuto di riconoscere la particolare tenuità del fatto in quanto, seppur per biasimevole motivo, il comportamento dell'imputato si è inserito in un contesto relazionale che non ha generato ulteriori episodi penalmente rilevanti.)*

## **PATTEGGIAMENTO**

**Tribunale di Lecce, II Sez., sent. n. 1138 del 26/04/2022**

**Giudice Est.:** Dott.ssa B. M. Todaro; **Pubblico Ministero:** V.P.O. Dott.ssa M. Ligorio

**Imputato:** C.P.

**Applicazione della pena su concorde richiesta delle parti ex art. 444 c.p.**

PATTEGGIAMENTO – PARTE CIVILE – SPESE LEGALI – CONDANNA – IMPUTATO – LEGITTIMITÀ – RAGIONI

**Riferimenti normativi:** *artt. 444 e ss. c.p.p.*

Il principio di preclusione della costituzione di parte civile in presenza di una richiesta di patteggiamento, con conseguente illegittimità dell'eventuale condanna dell'imputato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile costituita, si applica solo al caso in cui detta costituzione sia stata depositata già per l'udienza "geneticamente" destinata al rito *ex art. 444 c.p.p.*, e ciò in quanto il danneggiato del reato è ben a conoscenza che non potrà aspirare all'obiettivo di cui alla costituzione, ovvero il risarcimento del danno. Ne discende che tale principio non osta allorché si dimostri che il danneggiato non fosse a conoscenza dell'oggetto del giudizio. *(Nel caso di specie, la prova che il danneggiato non fosse stato messo formalmente a conoscenza dell'intervenuto accordo tra imputato e P.M. era ravvisabile nelle modalità con cui la parte civile aveva presentato le proprie conclusioni in punto di spese legali, accontentandosi, segnatamente, di allegare al verbale un foglio di quaderno fortunosamente reperito con redazione a penna delle proprie richieste. Per tali motivi, dunque, il giudice ha ritenuto di riconoscergli il diritto alla refusione delle spese legali sostenute.)*

## PECULATO

**Tribunale di Lecce, II sez., sent. n. 1597 del 06/06/2022**

**Giudice estensore:** Dott.ssa V. Fedele; **Pubblico Ministero:** Dott.ssa D. Buffelli.

**Imputato:** C. L. R.

**Assoluzione ex art. 530, co. 1, c.p.p.**

PECULATO – TASSA DI SOGGIORNO – STRUTTURA RICETTIVA – INSUSSISTENZA –  
SUCCESSIONE DI LEGGI PENALI NEL TEMPO – DEPENALIZZAZIONE –  
RETROATTIVITÀ –

**Riferimenti normativi:** *artt. 314 e 358 c.p.; art. 4, co. 1-ter, D.Lgs. n. 23/2011; art. 180, D.L. n. 34/2020 (conv. con modific. dalla L. n.77/2020); art. 5-quinquies, D.L. n. 146/2021 (conv. con modific. dalla L. n. 215/2021).*

In materia di imposta di soggiorno, il titolare di una struttura ricettivo-alberghiera, alla luce delle disposizioni del cd. Decreto Rilancio, non è da considerarsi quale compartecipe dell'attività pubblicistica di riscossione – in qualità di agente contabile – bensì quale mero responsabile del pagamento del contributo di soggiorno. Pertanto, in virtù della norma di “interpretazione autentica” retroattiva di cui all'art. 5-quinquies, D.L. n. 146/2021 (conv. con modific. dalla L. n. 215/2021), non rivestendo il titolare la qualità di incaricato di pubblico servizio ex art. 358 c.p., l'omessa, parziale o infedele presentazione della dichiarazione da parte del medesimo non integra il delitto di peculato di cui all'art. 314 c.p. *(Nel caso di specie, nel mese di febbraio 2018, il titolare di una struttura ricettiva ometteva di versare nelle casse del Comune le somme riscosse a titolo di tassa di soggiorno; la pubblica accusa aveva così ravvisato configurarsi gli estremi del reato di cui all'art. 314 c.p.. Tuttavia, nelle more del procedimento, il legislatore è medio tempore intervenuto estendendo retroattivamente l'operatività della novella di cui all'art. 4, co. 1-ter, D.Lgs. n. 23/2011; conseguentemente, le condotte predette non sono suscettibili nel delitto di peculato, postulando tale fattispecie incriminatrice come presupposto necessario della condotta del soggetto attivo la veste giuridica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio).*

## PREMEDITAZIONE

Corte di Assise di Lecce, sent. n. 1 del 25/02/2022

**Giudice estensore:** Dott. P. Baffa; **Pubblico Ministero:** Dott. A. Santacatterina

**Condanna ex artt. 533 – 535 c.p.p.**

**Imputato:** C.S.

### 1. OMICIDIO – CONDOTTA – AGGRAVANTI – PREMEDITAZIONE – SUSSISTENZA

**Riferimenti normativi:** *artt. 575; 576, n. 5.1 e art. 577, n. 3, c.p.*

In materia di circostanze aggravanti del reato, deve ritenersi sussistente la aggravante della premeditazione di cui all'art. 577, co. 2, n. 3, c.p., allorché la condotta di omicidio sia solo l'ultimo atto di una prospettiva finalistica unitaria, la propaggine di una *consecutio* di plurime condotte che, sin dalle minacce di morte e dagli atti vessatori posti in essere dal reo, si maturano e si concretizzano nella eliminazione fisica della vittima. Nondimeno, sussiste l'aggravante della premeditazione anche quando l'agente abbia risolutivamente condizionato il proposito criminoso al mancato verificarsi di un determinato evento ad opera della vittima (*Nel caso di specie, è stata ritenuta sussistente l'aggravante della premeditazione nella condotta omicidiaria di una giovane donna la quale aveva manifestato la volontà di interrompere e non proseguire la relazione affettiva; condotta di omicidio che è stata posta in essere dal reo quale ultimo atto di una puntuale organizzazione di ogni mezzo e risorsa per raggiungere la nuova località in cui la vittima si trovava al momento dell'omicidio*).



## RICETTAZIONE

**Tribunale di Lecce, II sez., sent. n. 2941 del 29/11/2021**

**Giudice Estensore:** Dott.ssa B. M. Todaro; **Pubblico Ministero:** Dott. M. Carducci

**Imputato:** N.A. + 1

**Condanna ex artt. 533 e 535 c.p.p.**

RICETTAZIONE – FATTISPECIE ATTENUATA DI LIEVE ENTITÀ – PRESUPPOSTI – ESCLUSIONE – RAGIONI.

**Riferimenti normativi:** *art. 648, co. 4, c.p.*

Al fine di stabilire il ricorrere della fattispecie attenuata di cui all'art. 648 c.p., l'indice di lievità va riferito all'intera vicenda delittuosa e non già ad un singolo elemento, sicché occorre procedere ad una valutazione non soltanto degli indici di esiguità connotanti il disvalore d'evento (qualità e valore economico dell'oggetto della ricettazione), ma anche degli indici connotanti il disvalore d'azione (mezzi, modalità e circostanze dell'azione) ed il grado di colpevolezza. *(Nel caso di specie, il giudice ha ritenuto sussistente la fattispecie di cui all'art. 648, co. 1, c.p., e non quella attenuata, per aver l'imputato ricevuto, al fine di procurarsi un ingiusto profitto consistente nell'ottenimento di prestazioni sanitarie gratuite, n. 3 certificati (c.d. ricettari) in bianco intestati all'Asl di appartenenza, provenienti da delitto di furto nei confronti dell'ente ospedaliero. In particolare, lo scopo illecito dell'imputato (su tutti quello di ottenere il riconoscimento del 100% di invalidità) è stato perseguito con "pervicacia estenuante" e con tutti i mezzi a disposizione tali da costruire un'immagine ingannevole di sé in modo da percepire tutti gli emolumenti economici che lo Stato solitamente appresta nei confronti dei soggetti più deboli).*

## **TRUFFA AGGRAVATA**

**Tribunale di Lecce, II Sez., sent. n. 1762 del 14/06/2022**

**Giudice Est.:** Dott.ssa B. M. Todaro; **Pubblico Ministero:** V.P.O. Dott.ssa M. Ligorio

**Imputato:** M.L.+ 1

**Assoluzione ex art. 530 c.p.p.**

1. TRUFFA AGGRAVATA – DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA – INDUZIONE IN ERRORE – INSUSSISTENZA – INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI PUBBLICHE – SUSSISTENZA – SOGLIA MINIMA DI PUNIBILITÀ – RAGIONI

**Riferimenti normativi:** *art. 640, co. 2, c.p.; art. 316-ter c.p.*

Integra il reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche e non già quello di truffa aggravata *ex art. 640, co. 2, n. 1, c.p.* il datore di lavoro che, in occasione delle cd. denunce mensili *DM10*, fittiziamente esponendo di aver corrisposto l'indennità di malattia in favore del proprio dipendente, compensi i propri debiti per importo equivalente, sì da realizzare un ingiusto profitto. Difatti, in assenza di natura fraudolenta della dichiarazione e di induzione in errore, non può che trovar luogo la fattispecie sussidiaria *ex art. 316 ter c.p.*, la quale, prevedendo una soglia di minima di non punibilità, consente di addivenire a pronuncia di assoluzione perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, ove tale soglia non venga superata. *(Nel caso di specie, il giudice ha ritenuto di dover riqualificare il fatto da truffa aggravata ad indebita percezione di erogazioni pubbliche perché più aderente alla modalità di ontologica esplicazione dell'azione criminosa e alla sua teleologica natura. Inoltre, non essendo stata oltrepassata la soglia di punibilità di cui all'art. 316 ter, ult. co., c.p., trattandosi nella specie di soli € 1.452,84, è stata pronunciata assoluzione perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.)*

## UCCISIONE DI ANIMALI

**Tribunale di Lecce, II Sez., sent. n. 825 del 23/03/2022**

**Giudice Est.:** Dott.ssa F. Mariano; **Pubblico Ministero:** V.P.O. Dott. A. Paladini

**Imputato:** M.A.

**Condanna ex artt. 533, 535 e 538 c.p.p.**

### 1. UCCISIONE DI ANIMALI – DOLO – CRUDELTÀ – NON NECESSITÀ

**Riferimenti normativi:** art. 544-bis c.p.

Deve ritenersi integrato il reato ex art. 544-bis c.p. quando l'agente abbia agito con volontà diretta, o anche solo eventuale, a cagionare la morte dell'animale. L'evidenza di tale intento può ravvisarsi in molteplici elementi al congiunto ricorrere dei quali risultino oggettive la crudeltà e la non necessità di uccidere l'animale. *(Nel caso di specie, ripreso dalle videocamere del negozio posto nei pressi del piazzale – privo di viabilità e perfettamente illuminato nonostante l'ora tarda – ove era avvenuto il fatto, l'imputato passava e ripassava, con lentezza e a bordo di un SUV, sul corpo del cane, che dormiva innocuo e indifeso. Tra l'altro, il giudice non ha ritenuto di sminuire l'oggettiva crudeltà della condotta, non dando cioè rilievo al fatto che, per parte sua, l'imputato possedesse un animale e avesse regalato un gattino ad una teste esaminata nel processo de quo.)*

### 2. UCCISIONE DI ANIMALI – PENA – ATTENUANTI GENERICHE – SOSPENSIONE CONDIZIONALE – PROGnosi FAVOREVOLE – TUTELA AMBIENTALE – COSTITUZIONE – UNIONE EUROPEA

**Riferimenti normativi:** art. 544-bis c.p.

In tema di trattamento sanzionatorio, non possono essere concessi i benefici delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena a chi, in considerazione delle modalità della condotta criminosa e del potenziale pericolo che essa esprime, manifesti una spregiudicatezza interiore che non consente di formulare alcuna prognosi favorevole idonea a giustificare la concessione dei benefici suddetti. *(Nel caso di specie, comminando all'imputato la pena massima prevista per il reato in questione, il giudice non ha riconosciuto né le circostanze attenuanti generiche né concesso la sospensione condizionale della pena, ritenendo l'atto dell'imputato di investire volutamente il cane privo di qualunque profilo di meritevolezza e di qualunque forma di umanità. Ad ulteriore supporto della propria decisione, il giudice ha richiamato, per un verso, il combinato disposto tra il neointrodotta co. 3 dell'art. 9 e il modificato art. 41 della Costituzione, idoneo a sgombrare il campo da dubbi in merito alla sensibilità del legislatore nazionale verso la tutela dell'ambiente, della biodiversità, degli ecosistemi e degli animali; per altro verso, ha invocato i trattati istitutivi dell'U.E., dai quali emerge la necessità di dare agli animali "attenzione totale" poiché esseri senzienti, non potendo più essere considerati alla stregua di cose.)*

- SETTORE CIVILE -

**CONTRATTO PRELIMINARE ATIPICO A TITOLO GRATUITO**

**Tribunale di Lecce, I sez., sent. n. 2270 del 21/07/2022**

**Giudice Est.:** Dott.ssa Eleonora Guido;

**M.T.** (attrice e terza chiamata in causa in giudizio riunito) **c/ C.R.** (convenuto e attore in giudizio riunito)  
**c/ V.C.M.** (convenuto e attore in riconvenzionale in giudizio riunito) **c/ Comune di Galatone**  
(convenuto)

TRASFERIMENTO IMMOBILIARE A TITOLO GRATUITO – QUALIFICAZIONE DEL  
NEGOZIO – ESCLUSIONE NATURA DONATIVA – MANCANZA DI PROVA DELLO SPIRITO  
DI LIBERALITÀ – CONFIGURABILITÀ DEL CONTRATTO ATIPICO A TITOLO GRATUITO  
– NECESSARIA SUSSISTENZA DI INTERESSI MERITEVOLI DI TUTELA - RAGIONI

**Riferimenti normativi:** *artt. 769 c.c., 1322, 1351*

Va riconosciuta la natura di contratto preliminare atipico gratuito, e non quella di donazione, al negozio contenuto in una scrittura privata con cui le parti s'impegnano al trasferimento, a titolo gratuito, di un diritto di proprietà, quando questo soddisfi interessi meritevoli di tutela da parte dell'ordinamento *ex art. 1322 c.c.*. Infatti, ciò che distingue il contratto di donazione dal negozio gratuito non donativo sta nel fatto che, mentre nella donazione (anche indiretta) l'attribuzione patrimoniale gratuita è animata da "spirito di liberalità" – quindi è effettuata a titolo di mera e spontanea elargizione fine a stessa – che va in concreto provato, nel negozio gratuito non donativo sussiste, in capo al disponente, un interesse patrimoniale (anche mediato) giuridicamente rilevante, che non costituisce un semplice motivo dell'attribuzione gratuita, bensì la causa in concreto del negozio. *(Nel caso di specie, il Giudice, nell'ambito di un giudizio volto all'accertamento dell'invalidità di un contratto preliminare concluso tra i convenuti ed avente ad oggetto il trasferimento a titolo gratuito di una porzione di immobile posta sul confine tra le rispettive proprietà, ha qualificato tale scrittura privata in termini di contratto preliminare atipico gratuito, e non già di preliminare di donazione – come prospettato dalla parte attrice che ne deduceva, come tale, la nullità –, ritenendo sussistente un interesse delle parti meritevole di tutela, quale specificatamente la regolamentazione dei rapporti di vicinato. Infatti, a fronte della cessione formalmente gratuita da parte del disponente, il ricevente si era assunto l'obbligo di costruire, a proprie spese, un vano scala, accettando così una limitazione del proprio diritto di proprietà in termini di divieto di aperture di luci o vedute. Donde la qualificazione dell'accordo come contratto preliminare atipico a titolo gratuito).*

**DANNO DA PERDITA DEL RAPPORTO PARENTALE**

**Tribunale di Lecce, I Sez., sent. n. 634 del 04/03/2021**

**Giudice monocratico:** Dott.ssa Viviana Mele

**B.M.** (attore) c/ **ALLIANZ S.P.A.** (convenuta)

DANNO NON PATRIMONIALE – DANNO DA PERDITA DEL RAPPORTO PARENTALE –  
CONVIVENZA – ONERE DELLA PROVA – RISARCIMENTO – RAGIONI

**Riferimenti normativi:** *art. 2043 c.c.*

In materia di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, la convivenza non costituisce criterio necessario ai fini del riconoscimento di tale danno. Si deve, infatti, procedere ad una attenta analisi del caso concreto allo scopo di accertare l'esistenza o meno di rapporti effettivi e costanti di sostegno economico, nonché reciproco affetto e solidarietà nell'ambito della famiglia, intesa come luogo in cui si esplica la personalità di ciascuno ai sensi dell'art. 2 Cost. *(Nel caso di specie, è stato riconosciuto il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale a favore del cognato della vittima, il quale – data la differenza di età di 19 anni che intercorreva tra i due – fin dalla nascita si era preso cura della stessa come se fosse un proprio figlio o un fratello minore in un contesto familiare in cui mancava la figura paterna).*

**DANNO TANATOLOGICO**

**Tribunale di Lecce, I Sez., sent. n. 639 del 20/02/2018**

**Giudice Est.:** Dott.ssa Eleonora Guido

**A.P.** (attrice) **c./ Comune di L.** (convenuto) **c./ A.S.L. di L.** (convenuta)

INFEZIONE NOSOCOMIALE – DECESSO – DANNO TANATOLOGICO – ELEMENTI COSTITUTIVI – RISARCIMENTO

**Riferimenti normativi:** *artt. 1218, 2059 c.c.*

Nel caso di decesso derivante da contrazione di infezione nosocomiale in fase di degenza ospedaliera, deve escludersi il riconoscimento del danno c.d. terminale *iure hereditatis* laddove, dal compendio probatorio, non emerga la consapevolezza da parte della vittima che la sua fine è imminente, a nulla rilevando l'avvenuto accertamento del collegamento causale tra evento lesivo e conseguenze pregiudizievoli. *(Nel caso in esame, pur emergendo dagli atti di causa la conoscenza da parte del paziente dell'insorgenza dell'infezione, non è stata offerta la prova circa la cognizione della letalità della lesione e del patema d'animo da quest'ultima ingenerato, desumibile da circostanze che esternino il sentimento di paura dell'approssimarsi della morte.)*

**EFFICACIA DEL GIUDICATO PENALE**

**Tribunale di Lecce, I Sez., sent. n. 743 del 27/02/2018**

**Giudice Est.:** Dott.ssa Eleonora Guido

**C.A.** (attore) **c./ C.E.** (convenuto) **c./ D.S.** (convenuto)

GIUDICATO PENALE – EFFICACIA – GIUDIZIO CIVILE – RIVALUTAZIONE DELLE PROVE

**Riferimenti normativi:** *art. 651 c.p.p e ss.*

Nei casi in cui sulla vicenda oggetto di giudizio civile si sia pronunciato anche il giudice penale con sentenza non avente efficacia di giudicato extra-penale, il giudice civile è tenuto a rivalutare interamente il fatto. A tal fine il giudicante può tenere conto degli elementi di prova acquisiti, nel rispetto delle garanzie processuali, in sede penale. Nella rivalutazione di tali prove, il giudice può discostarsi dal loro contenuto, quale risulta dalla sentenza penale, così come invece conformarsi allo stesso laddove condivide l'iter argomentativo del giudice penale e giunga alle medesime conclusioni. *(La vicenda in commento muove le mosse da un episodio di aggressione ai danni dell'attore, già oggetto di accertamento nell'ambito del parallelo processo penale celebrato a carico degli aggressori. Orbene, il giudice civile ritiene che, sebbene nella fattispecie in esame le statuizioni del giudizio penale – di non doversi procedere per concessione del perdono giudiziario – non facciano stato in merito alla colpevolezza dei convenuti, tuttavia le stesse consentano, sulla scorta del compendio probatorio, del referto medico e delle conclusioni della relazione di consulenza disposta dal P.M., di ritenere provato il nesso causale tra l'aggressione subita dall'attore ed i danni da costui riportati.)*



**GARANZIA PER L'EVIZIONE NELLA COMPRAVENDITA**

**Tribunale di Lecce, I sez., sent. n. 2270 del 21/07/2022**

**Giudice Est.:** Dott.ssa Eleonora Guido;

**M.T.** (attrice e terza chiamata in causa in giudizio riunito) **c/ C.R.** (convenuto e attore in giudizio riunito) **c/ V.C.M.** (convenuto e attore in riconvenzionale in giudizio riunito) **c/ Comune di Galatone** (convenuto)

1. GARANZIA PER L'EVIZIONE NELLA COMPRAVENDITA – DECORRENZA DEL TERMINE DI PRESCRIZIONE – *DIES A QUO* - PERFEZIONAMENTO DELLA FATTISPECIE EVIZIONALE

**Riferimenti normativi:** *artt. 1480, 2935 c.c.*

In materia di evizione nella compravendita, l'iniziativa del terzo evincente può intervenire anche molto tempo dopo la vendita, con la conseguenza che la garanzia *de qua* accorda al compratore nuovi rimedi – quali la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo e il risarcimento del danno – soggetti a nuovi termini di prescrizione decennale decorrenti dal perfezionarsi della fattispecie evizionale. *(Nel caso di specie, il Giudice ha rigettato l'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto in ordine alla domanda di garanzia per evizione avanzata dal Comune attore, atteso che il termine di prescrizione decennale aveva iniziato a decorrere non già dalla conclusione del contratto, ma dal passaggio in giudicato della sentenza con cui era stata accolta la domanda rivendicatoria proposta del terzo ed era stato, poi, interrotto dalla notifica dell'atto di citazione).*

2. GARANZIA PER L'EVIZIONE NELLA COMPRAVENDITA – ACQUISITO DEL COMPRATORE DA ALTRA FONTE – EVIZIONE C.D. INVERTITA – ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ LIMITATA DEL VENDITORE – ORDINARI RIMEDI CONTRO L'EVIZIONE - RAGIONI

**Riferimenti normativi:** *artt. 1484, 1486 c.c.*

In materia di evizione nella compravendita, quando il compratore acquisti il diritto non in virtù del contratto di vendita, ma successivamente da altra fonte, e dunque senza la cooperazione del venditore, l'evizione deve qualificarsi invertita. Infatti, in tale circostanza l'evizione non è evitata, ma il diritto è acquistato per effetto di un nuovo contratto di vendita stipulato con un terzo, con la conseguenza che spettano, comunque, al compratore gli ordinari rimedi contro l'evizione. Ne discende che nell'evizione invertita non è applicabile l'art. 1486 c.c., riferito, invece, all'evizione c.d. evitata, e il nuovo prezzo pagato dal compratore rileva soltanto come uno degli elementi indicativi del danno risarcibile, da liquidarsi in via giudiziale in base ai criteri di cui all'art. 1484 c.c..

**GIUDIZIO DI IMPUTABILITÀ IN SEDE CIVILE**

**Tribunale di Lecce, I Sez., sent. n. 743 del 27/02/2018**

**Giudice Est.:** Dott.ssa Eleonora Guido

**C.A.** (attore) **c./ C.E.** (convenuto) **c./ D.S.** (convenuto)

RESPONSABILITÀ GENITORIALE SOLIDALE – PRESUNZIONE DI COLPA *IURIS TANTUM*  
– PROVA LIBERATORIA

**Riferimenti normativi:** *art. 2048 c.c.*

Il minore capace di intendere e di volere è considerato direttamente responsabile del danno ingiusto posto in essere. In tal caso, alla responsabilità del minore si aggiunge quella dei soggetti di cui all'art. 2048 c.c., avente natura solidale. I genitori che intendano superare la presunzione di colpa posta a loro carico da suddetta norma non devono fornire la prova negativa, legislativamente predeterminata, di non aver potuto impedire il fatto, ma quella positiva di aver impartito al figlio una buona educazione e di aver esercitato su di lui una vigilanza adeguata, in relazione alle condizioni sociali, familiari, all'età, al carattere ed all'indole del minore. *(Nell'ambito del processo di cui al caso in oggetto, i genitori degli imputati minorenni e capaci di intendere e di volere, non hanno assolto all'onere probatorio di aver impartito un'adeguata educazione. Pertanto, costoro rispondono solidalmente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2048 c.c., per i danni arrecati dai figli minori alla vittima.)*

## **INGIUSTIFICATO ARRICCHIMENTO**

**Tribunale di Lecce, I Sez. civile, sent. n. 1484 del 18/05/2021**

**Giudice monocratico:** Dott.ssa Eleonora Guido

**Monteco S.r.l. (attore) c/ Comune di Parabita (convenuto)**

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – ASSENZA DI VINCOLO NEGOZIALE – QUALIFICAZIONE DELLA FATTISPECIE – ARRICCHIMENTO SENZA CAUSA – INDENNITÀ – CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL *QUANTUM* – RAGIONI

**Riferimenti normativi:** *art. 41 Cost.; art. 50, co. 5, D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.); art. 2041 c.c.*

In tema di azione d'indebito arricchimento nei confronti della pubblica amministrazione, conseguente all'assenza di un valido contratto di appalto tra quest'ultima ed il privato, l'indennità prevista dall'art. 2041 c.c. va liquidata nei limiti della diminuzione patrimoniale subita dall'esecutore della prestazione resa in virtù del contratto invalido, con esclusione di quanto lo stesso avrebbe percepito a titolo di lucro cessante se il rapporto negoziale fosse stato valido ed efficace. *(Nel caso di specie l'ente locale, ricorrendo all'esercizio dei poteri d'urgenza attribuiti all'autorità comunale dall'art. 50, co. 5, T.U.E.L., aveva disposto la "prosecuzione" del rapporto di servizio pubblico relativo alla raccolta dei rifiuti solidi urbani senza, tuttavia, provvedere ad una nuova regolamentazione dei rapporti economici con la ditta incaricata e parte del precedente rapporto contrattuale. Le somme richieste da parte attrice non possono, quindi, trovare la propria fonte negli accordi che vincolavano in precedenza le parti – come se si fosse in presenza di un contratto concluso per facta concludentia –, dovendosi invece sussumere la fattispecie sotto la disposizione di cui all'art. 2041 c.c. Ne consegue che gli importi da riconoscere a parte attrice corrispondono ai maggiori oneri effettivamente derivanti dall'esecuzione del servizio de quo con riferimento al periodo coperto dalle ordinanze, così indennizzando il pregiudizio economico subito a causa dell'esercizio di poteri autoritativi e derivante dalla non più attuale rispondenza dei prezzi offerti alle condizioni del mercato).*

**INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI**

**Tribunale di Lecce, I Sez., sent. n. 639 del 20/02/2018**

**Giudice Est.:** Dott.ssa Eleonora Guido

**A.P.** (attrice) **c./ Comune di L.** (convenuto) **c./ A.S.L. di L.** (convenuta)

INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - CHIAMATA IN  
GARANZIA – SPESE PROCESSUALI – CONDANNA ALLE SPESE – CRITERIO DELLA  
SOCCOMBENZA

**Riferimenti normativi:** *art. 91 c.p.c.*

In materia di rifusione delle spese di lite, stante la lata accezione con cui il termine “soccombenza” è assunto nell’art. 91 cod. proc. civ., il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell’attore, ove la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall’attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l’attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda.

## NULLITÀ DEL CONTRATTO

**Tribunale di Lecce, I Sez., sent. n. 857 del 06/03/2018**

**Giudice Est.:** Dott.ssa Eleonora Guido

**Conorzio A.** (attore) c./ **Ministero della Difesa** (convenuto)

AUTONOMIA NEGOZIALE – LIMITI – VIOLAZIONE DI NORME IMPERATIVE –  
NULLITÀ PARZIALE – INTEGRAZIONE DEL CONTRATTO – INSERZIONE  
AUTOMATICA DI CLAUSOLE

**Riferimenti normativi:** *artt. 1339, 1419, 1418, 1374 c.c.; artt. 4 e 5, d. lgs. 231/2002; direttiva 2000/35/CE*

La P.A. non ha il potere di stabilire in via unilaterale le conseguenze del proprio inadempimento in quanto già fissate dal legislatore con disciplina imperativa di legge. Pertanto, non essendo nella facoltà delle parti di derogare al contenuto degli artt. 4 e 5 del d. lgs. 231/2002, le previsioni negoziali che si pongano in contrasto con le disposizioni legislative menzionate sono colpite da nullità ex art. 1419 c.c. e sostituite de iure, ex art. 1339 c.c., stante il valore di supremazia della fonte eteronoma di derivazione comunitaria, recepita con normativa nazionale imperativa. *(Nel giudizio de quo, parte attorea, esponeva di aver concluso con il convenuto molteplici contratti di appalto e lamentava di aver ricevuto il corrispettivo dovuto per le prestazioni adempiute con notevole ritardo. Deducendo la nullità delle clausole contrattuali relative alla maturazione degli interessi di mora ed al saggio degli interessi per violazione del d. lgs. 231/2002 e della direttiva 2000/35/CE, chiedeva quindi la condanna del convenuto al pagamento degli interessi, come stabiliti nel suddetto decreto. Il giudicante, accertato preliminarmente il carattere imperativo delle disposizioni di cui agli artt. 4 e 5, d.lgs. n. 231/2000 ed il diverso tenore della disciplina pattizia, ha accolto la domanda attorea.)*

## **PRESTAZIONE D'OPERA PROFESSIONALE**

**Tribunale di Lecce, I Sez., sent. n. 937 del 12/03/2018**

**Giudice monocratico:** Dott.ssa Eleonora Guido

**G.R. + 2** (attori) c/ **SO.VI.VA. S.p.a.** (convenuta)

1. PRESTAZIONE D'OPERA PROFESSIONALE – COMPENSO PROFESSIONALE – CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO – ATTIVITÀ PERITALE – LIMITI – RAGIONI

**Riferimenti normativi:** *artt. 2230 e 2233 c.c.; artt. 62 e 194 c.p.c.*

In materia di consulenza tecnica d'ufficio, il consulente tecnico può in generale chiedere informazioni ai terzi ed alle parti per l'accertamento dei fatti collegati con l'oggetto dell'incarico, anche senza bisogno di una preventiva autorizzazione del Giudice, ricorrendo pure a notizie e dati non rilevabili dagli atti processuali, purché indichi le fonti delle informazioni acquisite, in modo da permettere il controllo delle parti; lo stesso può, inoltre, acquisire ogni elemento necessario a rispondere ai quesiti, sebbene risultante da documenti non prodotti dalle parti, sempre che si tratti di fatti accessori rientranti nell'ambito strettamente tecnico della consulenza, e costituenti il presupposto necessario per rispondere ai quesiti formulati (*Nel caso di specie, la committente convenuta aveva eccepito la nullità della CTU per lesione del contraddittorio derivante dalla circostanza per cui il consulente tecnico d'ufficio aveva acquisito documentazione depositata presso il Comune*

2. PRESTAZIONE D'OPERA PROFESSIONALE – COMPENSO PROFESSIONALE – DANNO – OBBLIGAZIONE PECUNIARIA – RIVALUTAZIONE MONETARIA – ONERE DELLA PROVA – ESCLUSIONE – RAGIONI

**Riferimenti normativi:** *art. 1224, co. 2, c.c.; artt. 2230 e 2233 c.c.*

In tema di contratto d'opera professionale, il diritto del professionista al compenso ha natura di debito di valuta, che non è suscettibile di automatica rivalutazione per effetto del processo inflattivo della moneta; pertanto, la rivalutazione monetaria del credito può essere riconosciuta allorquando il creditore allegghi e dimostri, ai sensi del secondo co. dell'art. 1224 c.c., l'esistenza del maggior danno derivato dalla mancata disponibilità della somma durante il periodo di mora e non compensato dalla corresponsione degli interessi legali previsti con funzione risarcitoria in misura forfettariamente predeterminata dal primo co. dell'art. 1224 c.c. Ne consegue che la rivalutazione monetaria del debito di valuta, sostituendosi al danno presunto costituito dagli interessi legali, è idonea a reintegrare totalmente il patrimonio del creditore, sicché non possono essere riconosciuti gli interessi sulla somma rivalutata, se non dal momento della sentenza con cui, a seguito e per effetto della liquidazione, il credito - divenuto liquido ed esigibile - produce interessi corrispettivi ai sensi dell'art. 1282 c.c.. Ne deriva che, ai fini del riconoscimento di una somma ulteriore a tale titolo, deve essere fornita la prova del "maggior danno" patito dal prestatore d'opera.

## **PROPOSIZIONE DI ECCEZIONI**

**Tribunale di Lecce, I sez., sent. n. 2020 del 01/07/2022**

**Giudice Est.:** Dott.ssa Eleonora Guido;

**Comune di Corsano** (attore e convenuto in riconvenzionale) **c/ B.A.** (convenuto e attore in riconvenzionale) **c/ C.F.** (convenuto contumace)

1. ECCEZIONI ESTINTIVE, MODIFICATIVE O IMPEDITIVE – PRIMA PROPOSIZIONE MEDIANTE COMPARSА CONCLUSIONALE – TARDIVITÀ – FATTI RILEVABILI D’UFFICIO – PRESUPPOSTI PER L’ESERCIZIO DEL POTERE DI RILEVAZIONE D’UFFICIO DEL GIUDICE – ESCLUSIONE – RAGIONI

**Riferimenti normativi:** *artt. 183, co. 6, 190 c.p.c.*

L’allegazione per la prima volta di un fatto, comunque rilevabile d’ufficio, con comparsa conclusionale va ritenuta tardiva ed impedisce l’esercizio del potere officioso da parte de Giudice di trarre da quel fatto le relative conseguenze giuridiche, atteso che il rilievo d’ufficio postula che un fatto sia stato già allegato dalle parti – nell’atto introduttivo o nella prima memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c. – con riferimento alla produzione di effetti costitutivi, modificativi o estintivi che discendono dal fatto stesso. *(Nel caso di specie, il Giudice ha rigettato l’eccezione con cui l’attore invocava la violazione del bis in idem, scaturente dalle difese svolte dal convenuto in relazione a precedenti giudizi instaurati tra le stesse parti, non avendo egli né nell’atto introduttivo né nella prima memoria istruttoria ex art. 183, co. 6 c.p.c., allegato la sussistenza di fatti attestanti la formazione di un giudicato tra le parti, facendolo solo in sede di memoria conclusionale. Di qui la tardività della stessa).*

2. AZIONE CAUTELARE – VALUTAZIONE DEI PRESUPPOSTI PER L’AMMISSIONE – VIZI DEL MEZZO CAUTELARE – ECCEZIONI SOLLEVATE NEL GIUDIZIO DI MERITO – TARDIVITÀ – AUTONOMIA DEI DUE GIUDIZI – RAGIONI

**Riferimenti normativi:** *artt. 669-bis e ss., 190 c.p.c.*

In tema di presupposti dell’azione cautelare svolta a monte del giudizio di cognizione, l’esistenza di presunti vizi (inesistenza, inammissibilità, infondatezza) non può essere prospettata con comparsa conclusionale unicamente in detta fase processuale pena la tardività delle relative eccezioni. Infatti, il giudice di merito valuta *cognitione plena* l’ammissibilità, la rilevanza e l’utilità del mezzo cautelare nel giudizio pendente presso di sé, ma non anche l’esistenza dei presupposti per l’ammissione dello strumento cautelare in precedenza richiesto, stante l’autonomia del relativo procedimento. Per l’effetto, nel giudizio di cognizione possono essere formulate domande nuove rispetto a quanto dedotto nella fase cautelare, non essendo neppure necessaria la coincidenza soggettiva tra le parti del primo e quelle del secondo.

## RESPONSABILITÀ DA COSE IN CUSTODIA

**Tribunale di Lecce, I Sez., sent. n. 2008 del 24/05/2018**

**Giudice monocratico:** Dott.ssa Eleonora Guido

**M.L.** (attore) c/ **F.L.M.V.** + 2 (convenuta)

1. DANNO DA COSE IN CUSTODIA – FATTO COLPOSO DEL DANNEGGIATO – CONCORSO DI COLPA – ESCLUSIONE – RISARCIMENTO DEL DANNO – ESCLUSIONE – RAGIONI

**Riferimenti normativi:** *art. 2051 c.c.*

In tema di danno da cose in custodia, deve escludersi la responsabilità del custode allorquando la situazione di possibile pericolo comunque ingeneratasi sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato; in tal caso, infatti, si può escludere che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi integrato il caso fortuito. *(Nel caso di specie, è stato escluso il risarcimento del danno in quanto il danneggiato, sebbene conoscesse perfettamente i luoghi di causa – peraltro, sempre nelle stesse circostanze di orario –, senza che vi fosse una ragione apparente e nonostante la scarsa illuminazione, ha deciso di allontanarsi dall'area del concerto per recarsi sulla scogliera antistante, conscio anche del fatto che vi fossero degli scogli affioranti e che non riuscisse a vedere bene dove appoggiasse i piedi).*



**Tribunale di Lecce, I Sez., sent. n. 1394 del 17/06/2020**

**Giudice monocratico:** Dott.ssa Viviana Mele

**I.F. (appellante) c/ Comune di Taviano (appellato) ed altri**

1. RESPONSABILITÀ DA COSE IN CUSTODIA – INSIDIA STRADALE – RISARCIMENTO DEL DANNO – CONCORSO DI COLPA DEL DANNEGGIATO – INTERRUZIONE DEL NESSO EZIOLOGICO – RAGIONI

**Riferimenti normativi:** art. 2051 c.c.

In tema di danno da insidia stradale, quanto più la situazione di pericolo connessa alla struttura o alle pertinenze della strada pubblica è suscettibile di essere prevista e superata dall'utente-danneggiato con l'adozione di normali cautele, tanto più rilevante deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nella produzione del danno, fino a rendere possibile che il suo contegno interrompa il nesso eziologico tra la condotta omissiva dell'ente proprietario della strada e l'evento dannoso (*Nel caso di specie, il Tribunale ha confermato la sentenza del Giudice di pace con la quale rigettava la domanda di risarcimento del danno da insidia stradale proposta da una donna che, recandosi a piedi a casa del figlio, inciampava in una delle buche coperte da acqua piovana che erano presenti sul quel tratto di carreggiata. La condotta della danneggiata è stata, quindi, ritenuta imprudente – era, infatti, presente anche un marciapiede privo di disconnessioni che la stessa avrebbe potuto utilizzare – così da interrompere il nesso causale tra cosa ed evento lesivo*).

2. RESPONSABILITÀ DA COSE IN CUSTODIA – INSIDIA STRADALE — RIPARTIZIONE DELL'ONERE DELLA PROVA

**Riferimenti normativi:** art. 2051 c.c.

In materia di responsabilità civile derivante da cose in custodia ex art. 2051 c.c., il danneggiato che domanda il risarcimento del pregiudizio sofferto in conseguenza dell'omessa o insufficiente manutenzione della cosa invocando la responsabilità del custode è tenuto a dare la prova del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa in custodia (prova che può essere data anche con presunzioni). Il danneggiato non è, invece, tenuto a dare la prova anche della presenza di un'insidia o di un trabocchetto - estranei alla responsabilità ex art. 2051 cod. civ. - o dell'insussistenza di impulsi causali autonomi ed estranei alla sfera di controllo propria del custode o della condotta omissiva o commissiva del medesimo. L'attore che agisce per il riconoscimento del danno ha, quindi, l'onere di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il custode convenuto, per liberarsi dalla sua responsabilità, deve provare l'esistenza del caso fortuito, vale a dire un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale.

**Tribunale di Lecce, I Sez., sent. n. 2331 del 19/08/2021**

**Giudice monocratico:** Dott.ssa Piera Portaluri

**T.G.A.** (attore) c/ **ANAS S.p.a.** (convenuto)

1. RESPONSABILITÀ DA COSE IN CUSTODIA – ANIMALI – RISARCIMENTO DEL DANNO – ONERE DELLA PROVA – CASO FORTUITO – RIGETTO – RAGIONI

**Riferimenti normativi:** *art. 2051 c.c.*

In materia di responsabilità da cose in custodia, grava sul danneggiato *ex art. 2051 c.c.* l'onere di dimostrare che il luogo ove si è verificato il sinistro sia abitualmente frequentato da animali vaganti o sia stato teatro di precedenti incidenti, tali da allertare ed indurre l'autorità preposta alla adozione di accorgimenti tecnici volti a prevenire lo sconfinamento di animali sulla sede stradale. *(Nel caso di specie, un automobilista agiva al fine di ottenere il risarcimento del danno derivante dall'investimento di un animale che aveva invaso improvvisamente la sede stradale senza, tuttavia, soddisfare l'onere della prova posto a suo carico dall'art. 2051 c.c.)*

2. RESPONSABILITÀ DA COSE IN CUSTODIA – NOZIONE – ANIMALI – RISARCIMENTO DEL DANNO – CASO FORTUITO – SUSSISTENZA – RIGETTO – RAGIONI

**Riferimenti normativi:** *artt. 2043, 2051 c.c.*

In tema di responsabilità civile *ex art. 2051 c.c.*, la custodia si concretizza non solo nel compimento sulla cosa degli interventi riparatori successivi, volti a neutralizzare gli elementi pericolosi non prevedibili che si siano comunque verificati, ma anche in un'attività preventiva che, sulla base di un giudizio di prevedibilità *ex ante*, predisponga quanto è necessario per prevenire danni eziologicamente attinenti alla cosa custodita. Ne consegue che il caso fortuito, idoneo ad escludere la responsabilità, può rinvenirsi anche nella condotta di un terzo, o dello stesso danneggiato, purché si traduca in un'alterazione imprevista e imprevedibile, oltre che non tempestivamente non eliminabile o segnalabile, dello stato della cosa *(Nel caso di specie, è stata esclusa la responsabilità del gestore della rete stradale extraurbana in quanto l'abbandono dell'animale da parte del suo proprietario integra i presupposti del caso fortuito, come tale interruttivo del nesso eziologico tra cosa in custodia ed evento; trattasi, infatti, di fatto non prevedibile e non prevenibile da Anas S.p.a. e, come tale, sottratto alla sua sfera di custodia).*

**Tribunale di Lecce, I Sez., sent. n. 3049 del 10/11/2021**

**Giudice monocratico:** Dott.ssa Viviana Mele

**Comune di Melendugno.** (appellante) c/ **M. DE P. + N.M.G.** (appellati)

RESPONSABILITÀ DA COSE IN CUSTODIA – INSIDIA STRADALE – CONCORSO DI COLPA DEL DANNEGGIATO – INTERRUZIONE DEL NESSO EZIOLOGICO – RISARCIMENTO DEL DANNO – ESCLUSIONE – RAGIONI

**Riferimenti normativi:** *art. 2051 c.c.*

In tema di danno da insidia stradale, quanto più la situazione di pericolo connessa alla struttura o alle pertinenze della strada pubblica è suscettibile di essere prevista e superata dall'utente-danneggiato con l'adozione di normali cautele, tanto più rilevante deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nella produzione del danno, fino a rendere possibile che il suo contegno interrompa il nesso eziologico tra la condotta omissiva dell'ente proprietario della strada e l'evento dannoso. *(Nel caso di specie, il giudice di appello ha riformato la sentenza appellata escludendo il diritto al risarcimento del danno in favore di una bambina, caduta rovinosamente a causa di un dislivello esistente tra la carreggiata e il marciapiede sulla quale la stessa procedeva indossando i pattini a rotelle; l'evento, infatti, era da addebitarsi esclusivamente alla imprudente condotta posta in essere dalla danneggiata, peraltro in violazione dell'art. 190, commi 8 e 9, del Codice della strada.)*

**Precedenti conformi:** Trib. Lecce, I sez. civ., sent. n. 1394 del 17/06/2020;

Trib. Lecce, I sez. civ., sent. n. 1792 del 23/07/2020.

**Tribunale di Lecce, I Sez., sent. n. 1700 del 08/06/2022**

**Giudice monocratico:** Dott. Antonio Barbetta

**S. A.** (attrice) c/ **Comune di Lecce** (convenuto)

RESPONSABILITÀ DA COSE IN CUSTODIA – INSIDIA STRADALE – RISARCIMENTO DEL DANNO – CONCORSO DI COLPA DEL DANNEGGIATO – INTERRUZIONE DEL NESSO EZIOLOGICO – RAGIONI

**Riferimenti normativi:** art. 2051 c.c.

In materia di responsabilità da cose in custodia, deve escludersi la sussistenza della responsabilità dell'ente proprietario del tratto stradale ove è avvenuto il sinistro allorquando il danneggiato si sia esposto ad un rischio normalmente percepibile e calcolabile; la gravità di tale condotta, desunta altresì dalla conoscenza dello stato dei luoghi da parte del danneggiato, è idonea ad interrompere il nesso eziologico tra cosa in custodia ed evento, con conseguente rigetto della domanda di risarcimento del danno (*Nel caso di specie, il risarcimento del danno in favore di un ciclista, caduto rovinosamente a causa di una buca presente al centro della carreggiata, è stato escluso in quanto la buca risultava ben visibile anche grazie all'assenza di traffico intenso su quella via il cui stato di manutenzione era verosimilmente conosciuto dal ciclista stesso*).

**Tribunale di Lecce, I Sez., sent. n. 639 del 20/02/2018**

**Giudice Est.:** Dott.ssa Eleonora Guido

**A.P.** (attrice) c./ **Comune di L.** (convenuto) c./ **A.S.L. di L.** (convenuta)

1. SINISTRO – RICOVERO – INFEZIONE – DANNO DA COSE IN CUSTODIA – RESPONSABILITÀ CIVILE – RISARCIMENTO – CONCORSO DI CAUSE – ESCLUSIVA EFFICIENZA EZIOLOGICA DI UNA CAUSA – INTERRUZIONE DEL NESSO DI CAUSALITÀ

**Riferimenti normativi:** *art. 2051 c.c.; art. 41 c.p.*

In materia di sinistro avvenuto per disconnessione del manto stradale, cui seguano, rispettivamente, la prestazione di assistenza sanitaria ospedaliera, la sopravvenuta contrazione di infezione durante la degenza ed infine il decesso della vittima, è da escludersi che l'evento mortale sia ascrivibile alla condotta negligente dell'ente comunale – consistente nella omessa manutenzione del sedime stradale –, ove risulti accertata la correttezza del successivo intervento chirurgico cui è stato sottoposto il paziente. Se tale ultima circostanza escluderebbe di per sé il concorso dell'antecedente causale nella produzione dell'evento lesivo, l'insorgenza dell'infezione, risolvendosi in una causa prossima da sola sufficiente, comporta in radice l'interruzione del nesso di causalità tra condotta negligente iniziale e decesso della vittima. Orbene, se è vero che ai fini dell'accertamento della responsabilità assumono rilievo eziologico tutti gli antecedenti causali in mancanza dei quali non si sarebbe verificato l'evento lesivo, la presenza di un rischio nuovo ed incommensurabile, incongruo rispetto a quello originario attivato dalla condotta omissiva del Comune, qual è quello innescato dall'infezione, comporta che l'omessa manutenzione del manto stradale disconnesso ed il sinistro conseguente degradino a mere occasioni dell'evento lesivo. *(Nella fattispecie in oggetto, il Comune e l'ASL erano stati convenuti in giudizio dagli attori al fine di ottenere la condanna di questi al risarcimento dei danni patiti iure proprio e iure hereditatis per il sinistro accaduto alla vittima. Il giudicante, rilevato l'intervento di un evento del tutto imprevedibile e non imputabile al Comune, rappresentato dall'infezione contratta dalla vittima in occasione del ricovero e degli interventi chirurgici subiti, ha rigettato la domanda attorea nei confronti del Comune, accogliendola unicamente nei confronti dell'ASL.)*

**Tribunale di Lecce, I Sez., sent. n. 1484 del 18/05/2021**

**Giudice monocratico:** Dott.ssa Eleonora Guido

**Monteco S.r.l. (attore) c/ Comune di Parabita (convenuto)**

1. PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – PROVVEDIMENTO CONTIGIBILE E URGENTE –  
LIMITI – RAGIONI

**Riferimenti normativi:** *art. 41 Cost.; art. 50, co. 5, D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.)*

L'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000 non autorizza il Sindaco a porre in essere provvedimenti che, pur perseguendo scopi senz'altro meritevoli, facciano ciò mediante disposizioni attraverso le quali si realizzino effetti analoghi a quelli di un provvedimento di requisizione di servizi adottato in danno della impresa destinataria di detto ordine, in assenza delle garanzie che l'ordinamento specificamente prevede in relazione a tale fattispecie. In altri termini, in presenza di gravi circostanze che mettono in pericolo la collettività, occorre bilanciare e contemperare le diverse esigenze in conflitto.